



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Delibera n. 1

Seduta del 25 luglio 2023

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Regolamento dell'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale (art. 11 D.L. 39/2023 convertito in L. n.68 del 13/06/2023). Approvazione ai sensi dell'art. 63 comma 6 e dell'art. 63-bis comma 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare la Parte terza - sezione I, recante *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione"*;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *"Autorità di bacino"*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità"*;
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo al comma 6 lett. g) che *“deliberi (...) gli atti regolamentari generali (...)”*;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera f) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Meridionale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”* ed in particolare l'art. 6 in materia di funzioni di vigilanza e controllo ai sensi del quale *“il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la vigilanza sull'Autorità di bacino mediante la firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione delle deliberazioni della conferenza istituzionale permanente e l'approvazione degli atti di cui al successivo comma 4 (comma 2). (...) Lo statuto, i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali dell'Autorità di bacino sono trasmessi per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 4)”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”*;

VISTO lo Statuto dell'Autorità di bacino, approvato con D.M. n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 5 comma 2 lettera i) sulla competenza della CIP a deliberare i regolamenti;

VISTO il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l'art. 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *“Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”*;

VISTA il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2022, di conferma della Dott.ssa Vera Corbelli quale Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, a decorrere dal 14.07.2022;

VISTO il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 *“Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”*, convertito, con modificazioni, nella legge 13 giugno 2023, n. 68, e, in particolare l'articolo 11, rubricato *“Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

contrasto ai fenomeni di scarsità idrica", che ha introdotto, dopo l'art. 63 del d.lgs. 152/2006, l'art. 63 -bis rubricato "Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici";

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 63 bis del d.lgs. 152 del 2006, "Presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche "osservatorio permanente", che costituisce un organo dell'Autorità e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5" del d.lgs. 152/2006 e svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e di cura della raccolta, aggiornamento e diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC);

CONSIDERATO CHE, ai sensi del comma 4 dell'art. 63-bis del d.lgs. 152/2006, "L'osservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

RICORDATO ALTRESI' che l'art. 3 comma 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, in legge 13 giugno 2023, n. 68, al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, ha istituito il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, il quale esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del d.lgs. 152/2006, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto;

CONSIDERATO INOLTRE CHE, come previsto dal comma 5 dell'art. 63 bis del d.lgs. 152/2006, introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 sopra citato, convertito, con modificazioni, in legge 13 giugno 2023, n. 68, le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO lo schema di regolamento dell'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, allegato alla presente deliberazione, in modo da formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1);

VISTO il verbale della seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 25 luglio 2023;

Tutto ciò visto e considerato

DELIBERA

ARTICOLO 1

(Approvazione del regolamento dell'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici)

1. Ai sensi dell'articolo 63 comma 6 e dell'art. 63-bis comma 5 del decreto 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., come introdotto dall'art. 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche", convertito, con modificazioni, in legge 13 giugno 2023, n. 68, è approvato il regolamento dell'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, allegato alla presente deliberazione, in modo da formarne parte integrante e sostanziale.
2. L'Autorità di bacino provvede ad assicurare adeguate forme di pubblicità del regolamento di cui alla presente deliberazione e a pubblicarlo sul proprio sito web istituzionale.
3. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale è incaricato di trasmettere il regolamento a tutti gli enti interessati e di promuovere la costituzione dell'Osservatorio distrettuale supportando, a tal fine e per quanto necessario, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Roma, 25 luglio 2023

IL PRESIDENTE


Il Viceministro

(On. Vannia Gava)



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Vera Corbelli



Allegato n. 1: regolamento dell'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

ALLEGATO:

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SUGLI UTILIZZI IDRICI NEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO MERIDIONALE

ARTICOLO 1

(Finalità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle attività dell'“Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico” (di seguito anche “Osservatorio”), istituito ai sensi dell'art. 63 *bis*, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 2

(Composizione, Organizzazione e Coordinamento dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio è costituito da un rappresentante per ognuna delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale. I rappresentanti e gli eventuali membri supplenti, muniti anch'essi di diritto di voto in caso di impedimento o di assenza dei primi, sono individuati tra il personale di ruolo delle amministrazioni e nominati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'Osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari del protocollo d'intesa istitutivi dell'Osservatorio già operante presso l'Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui all'art.3 del presente Regolamento. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.
2. L'Osservatorio, che si intende validamente costituito in presenza di almeno tre dei rappresentanti di cui al comma 1, è presieduto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, che lo coordina e ne assicura il regolare funzionamento.
3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale della Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale.
4. Il Presidente dell'Osservatorio-Segretario generale dell'Autorità di bacino svolge, in particolare, le seguenti fattività:
 - a) convoca le sedute dell'Osservatorio sulla base delle risultanze del quadro delle disponibilità idriche a scala distrettuale acquisite dalle Regioni appartenenti al Distretto idrografico, anche attraverso le proprie ARPA, definendo, anche su indicazione dei membri dell'Osservatorio, l'Ordine del Giorno (O.d.G.) di ciascuna seduta;
 - b) coordina le sedute dell'Osservatorio e cura la redazione dei verbali di seduta, alla cui elaborazione provvede attraverso la Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale;
 - c) propone all'Osservatorio, anche su indicazione o richiesta dei membri dell'Osservatorio stesso, di invitare alle sedute esperti, delle materie e degli argomenti trattati nella seduta, qualora si ritenga che il loro contributo possa risultare utile allo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, di cui all'art.3 del presente Regolamento;
 - d) coordina le attività di definizione della severità idrica nel Distretto, valutata sulla base delle linee guida e delle indicazioni fornite dal “Comitato Tecnico di Coordinamento (CTC) degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici”, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), e, ove necessario, di approfondimenti concordati all'interno dell'Osservatorio e coerenti con le indicazioni del CTC.
 - e) provvede, avvalendosi della Segreteria Tecnico Operativa, alla pubblicazione, anche mediante apposito sito web, del bollettino a seguito delle sedute dell'Osservatorio e degli altri strumenti di reportistica periodica e di comunicazione verso le Amministrazioni Pubbliche, i portatori di interessi ed il pubblico in generale, adottando dei format comuni a livello nazionale definiti dal CTC;
 - f) cura l'espletamento degli adempimenti relativi a tutte le ulteriori comunicazioni di competenza dell'Osservatorio;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- g) sulla base degli scenari previsionali di severità idrica, di cui all'Allegato "Livelli di severità idrica e Attività nei vari scenari", che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e delle relative proposte di intervento, individuati dall'Osservatorio anche in relazione a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni, adotta, con proprio atto, le eventuali misure di salvaguardia, di cui all'articolo 65, commi 7 e 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Per la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia di Bolzano e la regione Valle d'Aosta rimane fermo quanto previsto dall'art. 176, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 3

(Attività dell'Osservatorio)

1. Ai sensi dell'art.63 bis, commi 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Osservatorio svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura, secondo gli standard nazionali definiti da ISPRA in conformità alle Direttive europee di settore, la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, in coerenza con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).
2. In particolare, sulla base delle indicazioni fornite dal "*Comitato Tecnico di Coordinamento (CTC) per Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici*", istituito dal MASE, in merito alla determinazione dei livelli di severità dei fenomeni di scarsità idrica (di cui all'Allegato "Livelli di severità idrica e Attività nei vari scenari" al presente Regolamento), all'identificazione dei parametri di riferimento necessari al monitoraggio e alla valutazione delle condizioni ambientali, dello stato degli usi idrici e degli effetti delle misure adottate di cui alla Direttiva 2000/60/CE e ss.mm.ii, nonché in merito alla definizione delle procedure di trasmissione e valutazione dei dati, tenuto conto della necessità di garantire la standardizzazione delle informazioni a livello nazionale, con particolare riferimento all'individuazione dei dati di base minimi necessari, comprese la loro organizzazione e trasmissione, e degli indicatori, indici e parametri per la caratterizzazione dei vari scenari di severità idrica, l'Osservatorio svolge le seguenti attività:
 - a) cura la raccolta e l'elaborazione delle informazioni che le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto rendono disponibili, ai sensi dell'art.63 bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) in coerenza con gli standard e le indicazioni forniti dal CTC, individua, a scala di distretto, gli indicatori, gli indici e i parametri utili alla caratterizzazione degli scenari di severità idrica, definendo i valori soglia (laddove non già definiti dal CTC) di ciascun indicatore, indice o parametro a supporto della valutazione del livello di severità idrica a scala distrettuale, avvalendosi dei dati resi disponibili dalle Regioni del Distretto idrografico. L'elenco degli indicatori utilizzati può essere riesaminato in relazione a sopraggiunti indirizzi nazionali tenuto conto del miglioramento delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché dell'esperienza gestionale maturata in seno a tutti gli Osservatori;
 - c) individua, sulla base degli indicatori, degli indici e dei parametri e dei relativi valori soglia di cui al precedente punto b), gli scenari di severità idrica relativi agli ambiti territoriali di cui al successivo art. 4, svolgendo i compiti conseguenti, secondo quanto indicato all'Allegato "Livelli di severità idrica e Attività nei vari scenari", che costituisce parte integrante del presente Regolamento;
 - d) svolge le funzioni di Cabina di Regia per il monitoraggio e previsione degli eventi di siccità e la gestione;
 - e) degli eventi di scarsità idrica, in corso e previsti, in caso di scenari di severità idrica diversi da quello "non critico" assicurando, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il flusso delle informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- f) fornisce supporto tecnico-conoscitivo per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione di eventuali piani stralcio per il Piano del bilancio idrico del Distretto idrografico;
 - g) elabora scenari previsionali e formula proposte per l'uso e la gestione delle risorse idriche in caso di scarsità delle stesse, in attuazione delle finalità della Direttiva 2000/60/CE e degli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque – PGA del Distretto idrografico, comprese eventuali temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni, anche ai fini dell'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 4, lettera g) del presente Regolamento;
 - h) esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Deliberazione C.I.P. n. 1 del 20 dicembre 2021 per l'attuazione della “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti” (c.d. Direttiva Deflussi Ecologici o DDE);
 - i) contribuisce, sotto il coordinamento di ISPRA, all'aggiornamento periodico del quadro nazionale dei livelli di severità idrica, a cura dello stesso Istituto;
3. Nel caso in cui lo scenario di criticità non si riferisca all'intero Distretto, ma a sottobacini o ambiti territoriali diversi di cui alla lettera *b*) del successivo art. 4, in aggiunta alle attività individuate al precedente comma 2, l'Osservatorio verifica che:
- a) i quadri conoscitivi ricostruiti dalle Regioni per la valutazione delle situazioni di severità a scala di sottobacino o ambito territoriale siano coerenti con le linee guida nazionali;
 - b) gli effetti delle misure che le Regioni ritengono di mettere in atto non incidano negativamente sulle condizioni di severità distrettuale ovvero sugli obiettivi generali della pianificazione distrettuale vigente.

ARTICOLO 4

(Articolazione territoriale delle attività dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio articola lo svolgimento delle proprie attività con riferimento ai seguenti ambiti territoriali:
 - a) *Distretto idrografico*, comprensivo di tutti i bacini idrografici indicati dall'art. 64, comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 - b) *sottobacini e ambiti territoriali* compresi nel Distretto idrografico, qualora le azioni poste in essere per la soluzione delle criticità comportino ricadute a scala distrettuale.

ARTICOLO 5

(Gruppi di Lavoro tematici)

1. Al fine di approfondire aspetti tecnico-operativi di interesse particolare e di contribuire all'aumento del livello conoscitivo necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali, l'Osservatorio può istituire Gruppi di Lavoro tematici (di seguito “GdL”) permanenti o temporanei.
2. I GdL sono composti da esperti designati dai soggetti partecipanti all'Osservatorio e si avvalgono dalla Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale e del CTC.
3. Le risultanze delle attività dei GdL sono trasmesse, per la loro successiva validazione, all'Osservatorio.

ARTICOLO 6

(Sedute dell'Osservatorio e Deliberazioni)

1. Le sedute dell'Osservatorio sono convocate dal Presidente anche su richiesta di uno o più membri con diritto di voto. Esse possono svolgersi anche con modalità telematiche (videoconferenza), nel rispetto delle vigenti norme di legge. Di ciascuna seduta dell'Osservatorio viene redatto un verbale contenente la valutazione dello stato di criticità idrica attuale e previsto.
2. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono assunte a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta e le azioni individuate nell'ambito delle stesse si intendono immediatamente eseguibili.

ARTICOLO 7

(Indirizzo web dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio dispone di un proprio indirizzo web presso il sito dell'Autorità di bacino distrettuale, gestito a cura della Segreteria Tecnico Operativa di detta Autorità.
2. All'indirizzo web di cui al comma precedente vengono pubblicati tutti i documenti relativi all'attività dell'Osservatorio, tra cui quelli prodotti dall'Osservatorio stesso, compresi i bollettini e le deliberazioni assunte



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

nelle sedute dell'Osservatorio, nonché i documenti che costituiscono i quadri conoscitivi sulla base dei quali l'Osservatorio svolge le attività di propria competenza.

ARTICOLO 8

(Cessazione del precedente Osservatorio)

1. A far data dalla costituzione dell'Osservatorio con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, cessa l'efficacia del Protocollo d'intesa istitutivo del precedente Osservatorio distrettuale permanente, per effetto di esso istituito.

Allegato "Livelli di severità idrica e Attività nei vari scenari"

1. Gli scenari di severità idrica sono definiti così come di seguito indicato:
 - a) "situazione normale" ovvero "scenario non critico", in cui i valori degli indicatori (portate/livelli/volumi/accumuli) e degli indici di crisi idrica sono tali da prevedere la capacità di soddisfare le esigenze idriche del sistema naturale ed antropico, nei periodi di tempo e nelle aree considerate;
 - b) "scenario di severità idrica bassa": in cui la domanda idrica è ancora soddisfatta, ma gli indicatori e gli indici mostrano un trend peggiorativo, le previsioni meteorologiche mostrano ulteriore assenza di precipitazione e/o temperature eccedenti i valori ordinari per il periodo successivo;
 - c) "scenario di severità idrica media": lo stato di criticità si intensifica: le portate in alveo risultano inferiori ai valori tipici del periodo, la temperatura elevata determina un fabbisogno idrico superiore alla norma, i volumi accumulati negli invasi e nei serbatoi non sono tali da garantire gli utilizzi idropotabili, irrigui, industriali e ambientali con tassi di erogazione standard. Sono probabili danni economici e impatti reversibili sull'ambiente;
 - d) "scenario di severità idrica alta": sono state prese tutte le misure preventive ma prevale uno stato critico non ragionevolmente prevedibile, nel quale la risorsa idrica non risulta sufficiente ad evitare danni al sistema, anche irreversibili. Sussistono le condizioni per la dichiarazione dello stato di siccità prolungata ai sensi dell'art. 4.6 della Dir. 2000/60/CE o, in casi più gravi, per l'eventuale richiesta, da parte delle Regioni interessate, della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.
2. Attività nello scenario non critico (situazione normale)

In assenza di criticità le attività dell'Osservatorio sono rivolte: al monitoraggio dello stato di attuazione e alla valutazione dell'efficacia delle azioni previste dalla pianificazione di distretto per il riequilibrio del bilancio idrico; all'attuazione delle azioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 sulla quantificazione dei volumi prelevati ad uso irriguo; all'identificazione delle azioni finalizzate alla riduzione degli impatti sui corpi idrici causati dai prelievi e dai fenomeni di siccità e all'individuazione e implementazione degli strumenti idonei per la gestione delle situazioni di criticità di cui ai successivi punti. In particolare, l'Osservatorio provvede a:

 - a) individuare, tra quelli già esistenti, adeguate reti osservative e altri strumenti necessari al monitoraggio dei volumi prelevati/consumati per i diversi settori, e le eventuali necessità di integrazione dei punti di monitoraggio, anche in relazione alle necessità di aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque e di eventuali Piani stralcio per il Bilancio Idrico del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e alle finalità del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31/07/2015 sulla quantificazione dei volumi prelevati ad uso irriguo;
 - b) individuare e implementare eventuali ulteriori strumenti idonei alla verifica degli impatti dei diversi usi, in aggiunta a quelli già definiti all'interno dei PGA;
 - c) individuare e implementare indicatori e parametri di riferimento, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera b) del Regolamento rappresentativi della situazione di disponibilità idrica e di soddisfacimento dei fabbisogni del distretto, nonché dei relativi impatti, anche ai fini della costruzione di una serie storica di riferimento che consenta l'inquadramento e la classificazione degli stati di scarsità idrica e siccità in relazione a idonei valori soglia;
 - d) produrre e diffondere il Bollettino dell'Osservatorio a valle di ogni riunione dell'Osservatorio e altri strumenti di reportistica periodica e comunicazione verso le Amministrazioni Pubbliche, i portatori di interessi ed il pubblico in generale;
 - e) definire e implementare il modello proattivo necessario alla gestione delle crisi idriche (scarsità idrica/siccità), di cui ai successivi art. 6 e 7;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

f) costruire gli scenari riguardanti i possibili impatti del cambiamento climatico futuro sulla disponibilità idrica e sull'assetto di uso della risorsa.

3. Attività nello scenario di severità idrica bassa

Nello scenario di severità idrica bassa, l'Osservatorio assume il ruolo di Cabina di Regia per la gestione della crisi idrica, procedendo:

- alla valutazione degli scenari di impatto sui diversi usi e sui corpi idrici della situazione di siccità o carenza idrica in atto;
- alla individuazione delle misure più appropriate per la mitigazione degli impatti della scarsità idrica e della siccità sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e proponendone l'attuazione, anche ai fini dell'adozione delle **misure di salvaguardia di cui all'art.2, comma 4, lettera f) del presente Regolamento;**
- al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno in atto, secondo gli indicatori e i parametri di riferimento di cui all'art. 3 comma 2 lettera b) del Regolamento, e degli effetti delle misure adottate;
- alla comunicazione, tramite il Bollettino di cui all'art.2, lettera d), del presente regolamento, della situazione meteo-climatica e idrologica in atto, dei rischi, delle misure adottate e degli effetti ottenuti;
- all'analisi "a posteriori" degli eventi di crisi idrica al fine del loro inquadramento nella serie storica di riferimento, e alla valutazione degli effetti delle misure adottate per il miglioramento delle strategie di intervento.

4. Attività nello scenario di severità idrica media

Nello scenario di severità idrica media, l'Osservatorio mantiene il ruolo di Cabina di Regia per la gestione della crisi idrica, identificando le misure necessarie alla riduzione degli impatti della siccità e della scarsità idrica. Le azioni individuate per lo scenario di severità idrica media si differenziano da quelle individuate per lo scenario di severità idrica bassa per la maggior intensità e la maggior frequenza con cui vengono attuate, con la specifica finalità di evitare l'instaurarsi dello scenario di criticità elevata. Esse consistono:

- nella valutazione degli scenari di impatto sui diversi usi e sui corpi idrici della situazione di siccità o carenza idrica in atto;
- nella individuazione delle misure più appropriate per la mitigazione degli impatti della crisi idrica (dovuta alla scarsità idrica e/o alla siccità) sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e di proporre l'attuazione, anche ai fini dell'adozione delle **misure di salvaguardia di cui all'art.2, comma 4, lettera g) del presente Regolamento;**
- nel monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno in atto, secondo gli indicatori e i parametri di riferimento di cui all'art. 3 comma 2 lettera b) del Regolamento, e degli effetti delle misure adottate;
- nella comunicazione della situazione meteo-climatica e idrologica in atto, dei rischi, delle misure adottate e degli effetti ottenuti;
- nell'analisi "a posteriori" degli eventi di crisi idrica al fine del loro inquadramento nella serie storica di riferimento, e alla valutazione degli effetti delle misure adottate per il miglioramento delle strategie di intervento.

5. Attività nello scenario di severità idrica alta.

Nello scenario di severità idrica alta, l'Osservatorio di Distretto mantiene tutte le attività di cui al punto precedente e fornisce il supporto al fine di contribuire alla definizione delle decisioni per la gestione dell'eventuale emergenza da parte degli organi della Protezione Civile Nazionale e delle altre Autorità competenti coinvolte.